Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 22 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 22 OTTOBRE 1968:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(8552-9935)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° giugno 1968 registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1968 registro n. 25 Difesa, foglio n. 261

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

JOGNA *Antonio, nato il 17 aprile 1898, ex centurione DII* battaglione coloniale cc. nn. — *Ufficiale di alte virtù militari partecipava a tutta la campagna etiopica e susseguenti operazioni di polizia coloniale distinguendosi per capacità di comando e coraggio. Confermava il suo valore di comandante audace in uno scontro con forte nucleo ribelle che fugava con sensibili perdite, con tempestiva ed intelligente manovra.* — Pista Azozò-Celgà (Gondar), 24 luglio 1941.

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

PANIGHINI Lorenzo, nato il 10 marzo 1912 a Cittiglio (Varese), sergente maggiore 4° reggimento alpini. — Sottufficiale addetto alla maggiorità di battaglione, nel corso di un combattimento contro formazioni ribelli, domandava ed otteneva il comando di una squadra fucilieri. Accortosi che un forte nucleo avversario ostacolava col fuoco i movimenti del suo plotone, conquistava d'iniziativa una posizione tenacemente contesa permettendo in tal modo al reparto di riprendere l'avanzata. — Quota 1093 di Frovhr (Balcania), 24 marzo 1942.

(9596)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968, n. **1077.**

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Flora ed erboristeria della Sardegna », della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Sassari il 24 febbraio 1968, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Flora ed erboristeria della Sardegna » della facoltà di farmacia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di farmacia dell'Università di Sassari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 28. — GRECO

Rep. n. 154.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Flora ed erboristeria della Sardegna » presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, addì ventiquattro del mese di febbraio a Sassari in una sala del palazzo della Università degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore innanzi a me rag. Pietro Puccini, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettoriale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 26 gennaio 1968 (allegato *A*);

on. Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (allegato *B*), e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 7 dicembre 1967 (allegato *C*).

Premesso:

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestano particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Flora ed erboristeria della Sardegna » presso la facoltà di farmacia;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di « Flora ed erboristeria della Sardegna »;

d) che il consiglio della facoltà di farmacia (allegato *D*), il senato accademico (allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (allegato *A*) dell'Università degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di « Flora ed erboristeria della Sardegna »;

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 7 dicembre 1967 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari, nella seduta del 26 gennaio 1968 (allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'Università predetta alla stipulazione della medesima convenzione;

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Flora ed erboristeria della Sardegna » presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila), annue pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Sassari le somme di cui ai precedenti arti-

coli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di « Flora ed erboristeria della Sardegna ».

L'Università di Sassari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Sassari, col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di « Flora ed erboristeria della Sardegna ».

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata per eguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senza altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diventerà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero tre (3) fogli e che occupa numero otto (8) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

F.to: Sergio COSTA
Antonio GIAGU DE MARTINI
Pietro PUCCINI, *funzionario rogante.*

Registrato fiscalmente a Sassari, addì 26 febbraio 1968, al n. 1028, mod. I, vol. 320. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1968, n. 1078.

Prelevamento di lire 995.650.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 995.650.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1968.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di lire 995.650.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1968, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:	
Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (capp. n. 2083 e n. 2306)	L. 130.000.000
(per indilazionabili esigenze, prima non prevedibili, connesse anche con l'attuazione dei provvedimenti relativi alle nuove disposizioni in materia di pensioni di guerra)	
Ministero degli affari esteri:	
Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. n. 1621)	L. 565.650.000
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)	
Ministero dell'interno:	
Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (cap. n. 2487)	L. 300.000.000
(per sopravvenute urgenti necessità connesse con eventi calamitosi verificatisi in varie parti del territorio nazionale)	
	L. 995.650.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, è autorizzato il prelevamento di L. 995.650.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro

Cap. n. 2083 — Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 L. 80.000.000

Cap. n. 2306 — Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, al personale in servizio presso le Ragionerie provinciali dello Stato . . . . » 50.000.000

Ministero degli affari esteri

Cap. n. 1621 — Spese riservate del Ministero degli affari esteri . . . . L. 565.650.000

Ministero dell'interno

Cap. n. 2487 — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. L. 300.000.000

L. 995.650.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1079**.

Autorizzazione all'associazione italiana della Croce Rossa ad accettare un legato.

N. 1079. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'associazione italiana della Croce Rossa, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla signora Regoli Anita a favore del sottocomitato C.R.I. di Certaldo, con testamento pubblico del 23 febbraio 1964 per atto notar Vincenzo Tavassi di Certaldo, consistentè nella somma di L. 250.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Veneto;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » formulata dal comitato stesso e pubblicata nelle *Gazzette Ufficiali* del 6 giugno 1967, n. 139, e del 27 maggio 1968, n. 133;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciute le denominazioni di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tali denominazioni sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di prόduzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1968.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con le denominazioni di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni bianchi diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Soave » e « Recioto di Soave ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale della agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Ai vini « Soave » e « Recioto di Soave » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli Istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1968

SARAGAT

SEDATI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1968
Registro n. 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 147

Disciplinare di produzione dei vini «Soave» e «Recioto di Soave»

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Soave » e « Recioto di Soave » devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Garganega 70-90 %;
Trebbiano di Soave (nostrano) 10-30 %.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » — in cui rientra il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931 — comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Soave, Monteforte, S. Martino, Mezzane, Roncà, Montecchia, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano, Colognola, Caldiero, Illasi, Lavagno.

Tale zona è così delimitata:

a sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di S. Martino B. A. e segue la statale n. 11 fino alla località S. Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino ad intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.

La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghini, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sino al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni ragiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di monte Bastia. Ridiscende per detto confine sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave, attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale per Cereolo di sopra (quota 72) e prima di raggiungere detta località, scende per la strada che porta a Cereolo di sotto (quota 49) e segue la comunale per San Vittore fino al centro stesso.

Da San Vittore segue la comunale che porta a Colognola ai Colli passando per le località Tenda e San Nicolò. Da San Nicolò prosegue fino in prossimità della chiesa di Colognola ove imbocca la strada per Ceriani passando per C. Canesella, raggiungendo il cimitero per San Zeno. Segue quindi la carrareccia che porta in prossimità della località Concareggi (o Concorredo), risale la comunale che porta a Domegiano e percorre la comunale che passando in prossimità del cimitero di Illasi incontra la provinciale per Illasi al km. 16.

Devia quindi per la strada che porta al progno di Illasi passando per Mizzago raggiunge il torrente e lo segue fino ad attraversarlo al guado che porta a Casotti e Contrasti.

Da qui percorre la carrareccia che porta a Cà Squarzego, e prosegue per la strada comunale per Lione, Corte Spiazzi e Leon San Marco e risale il progno di Mezzane lungo la comunale fino a località Mallevesina, per ridiscendere poi lungo la provinciale per Mezzane fino al km. 7,3 in prossimità di Villa Alberti.

La delimitazione prosegue poi per le località di Villa Bottura, Barco di Sopra e quindi lungo la linea di confine di San Martino B. A. sino ad incontrare la comunale di San Briccio, che percorre discendendo verso la località San Rocco, indi, attraversa la strada per Marcellise e segue la comunale che passa per Cà Brusà, Castel Bricon, l'Arcandole e si inserisce sulla strada Marcellise-San Martino B. A. e la percorre fino all'abitato di quest'ultimo centro, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il vino « Soave » ed il 40% per il vino « Recioto di Soave ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio della provincia di Verona e nei comuni di Gambellara e Montebello della provincia di Vicenza.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Soave » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 9,5.

La vinificazione del « Recioto di Soave » avviene dopo che le uve — aventi le caratteristiche indicate nel successivo art. 10 per il tipo qualificato « superiore » — siano state sottoposte a leggero appassimento, fino a portarle ad una gradazione complessiva naturale non inferiore a gradi 12.

Art. 6.

Il vino « Soave », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,5;
acidità totale: 5-7 per mille;
estratto secco netto: 13-23 per mille;
ceneri: 1,3-2,8 per mille.

Il vino « Recioto di Soave », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: giallo dorato chiaro;
odore: vinoso intenso e di fruttato;
sapore: amabile, vellutato, armonico, amarognolo (mandorlato) di corpo;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 14, di cui almeno gradi 11,5 in alcool svolto;
acidità totale: 5,5-8 per mille;
estratto secco netto: 18-30 per mille.

Art. 7.

Le denominazioni di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave » possono essere utilizzate per designare i vini spumanti naturali ottenuti dai rispettivi mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare purchè le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante, siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito delle province del Veneto.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Recioto di Soave» può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con i rispettivi mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione del vino liquoroso, siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale delle province della Lombardia e del Veneto.

Art. 9.

L'uso della specificazione « classico », in aggiunta alla denominazione di origine controllata « Soave », è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica sotto indicata, vinificate nella stessa e, comunque, nell'ambito dei comuni, il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.

Tale zona, riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931, è così delimitata:

da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monforte, fino alla borgata di S. Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del M. Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monforte, e poi cammina lungo le pendici del M. Zoppega, comprende l'abitato di Monforte d'Alpone, attraversa il T. Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il T. Alpone, segue le pendici del colle S. Antonio, quelle del M. Frosca e del M. Riondo, spingendosi prima a nord e poi a est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara. Indi, seguendo sempre il bordo del sistema collinare, si spinge verso est attraversando la strada Monforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del M. Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove, poco dopo, incontra di nuovo la strada Monforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col T. Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del M. Grande fino ad incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonchè l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col T. Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi dal detto confine un pò prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del M. Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal M. Compacci, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguané, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina in curva verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carnera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco a quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè del M. Foscarino e del M. Cércene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della borgata Bassano, raggiunge il T. Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo S. Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona.

Art. 10.

E' consentita la qualifica « superiore » al vino « Soave », ottenuto da uve che abbiano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 e che sia immesso al consumo in data non anteriore al primo luglio successivo all'annata di produzione delle uve con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 11,5.

Art. 11.

Alle denominazioni di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Soave » o « Recioto di Soave » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 12.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con le denominazioni di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'indusrtia, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(9865)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Ceri sita nel territorio del comune di Cerveteri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione della bellezze naturali, nell'adunanza del 23 agosto 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Ceri sita nel comune di Cerveteri;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cerveteri;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè col piccolo caratteristico borgo medioevale posto su un acrocoro sorgente dalla valle e dominato dalla monumentale rocca degli Anguillara circondata da folte alberature, forma tutto un complesso di cose immobili aventi un eccezionale valore estetico e tradizionale; tale eccezionale complesso, inoltre, con le caratteristiche piccole alture che lo circondano, ricoperte di verde, con la sottostante valle boscosa del Sanguinara costituisce un panorama ed un paesaggio di singolare bellezza con pittoreschi quadri naturali e con punti pubblici di visuale che permettono di godere di tale paesaggio e di altre zone circostanti. Nella località, infine, trovasi la bella pineta del Procoio, che forma una suggestiva nota paesistica, inquadrata nella circostante compagna;

Decreta:

La località Ceri sita nel territorio del comune di Cerveteri ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale località è delimitata nel modo seguente: partendo dal punto d'incontro della strada per Ceri (dall'Aurelia) con il confine comunale Cerveteri-Roma, il limite del vincolo segue verso nord la detta strada per Ceri ad una distanza (versante ovest) di ml. 100 dall'attuale asse stradale sino ad incontrare il fosso Sanguinara, prosegue lungo questo sino all'altezza del vertice meridionale della riserva S. Marco, lo raggiunge con una retta e segue il confine della riserva verso est sino ad incontrare il fosso delle Fornaci, prosegue lungo questo verso sud fino ad intersecare la carrozzabile Ceri-Le Fornaci, segue questa verso est e quindi scende a sud lungo la mulattiera per il Pigno (quota 132); da questa quota, che ingloba, il limite del vincolo prosegue verso sud con la mulattiera intersecante la strada Ceri-Monte Ceri, attraversa quest'ultima pervenendo all'incontro con la strada per località S. Martino, segue verso nord-ovest detta strada sino a raggiungere la strada dell'Aurelia del Ceri, la segue verso sud fino al fosso Sanguinara a valle, prosegue lungo questo (che stabilisce anche il confine comunale di Cerveteri con Roma) fino al punto d'incontro con la strada dall'Aurelia per Ceri.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cerveteri.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Cerveteri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 agosto 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 50

Oggi, 23 agosto 1966, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) CERVETERI - Località Ceri - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione

all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località Ceri nel comune di Cerveteri, racchiusa entro il seguente perimetro: partendo dal punto di incontro della strada per Ceri (dall'Aurelia) con il confine comunale di Cerveteri-Roma, il limite del vincolo segue verso nord la detta strada per Ceri ad una distanza (versante ovest) di ml. 100 dall'attuale asse stradale sino ad incontrare il fosso Sanguinara, prosegue lungo questo sino all'altezza del vertice meridionale della riserva S. Marco, lo raggiunge con una retta e segue il confine della riserva verso est sino ad incontrare il fosso delle Fornaci, prosegue lungo questo verso sud fino ad intersecare la carozzabile Ceri-Le Fornaci, segue questa verso est e quindi scende e sud lungo la mulattiera per il Pigno (quota 132); da questa quota, che ingloba, il limite del vincolo prosegue verso sud con la mulattiera intersecante la strada Ceri-Monte Ceri, attraversa quest'ultima pervenendo all'incontro con la strada per località S. Martino, segue verso nord-ovest detta strada sino a raggiungere la strada dall'Aurelia per Ceri, la segue verso sud fino al fosso Sanguinara a valle, prosegue lungo questo (che stabilisce anche il confine comunale di Cerveteri con Roma) fino al punto d'incontro con la strada dall'Aurelia per Ceri.

(9845)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Lispida nel territorio del comune di Monselice.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Lispida nel comune di Monselice;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monselice;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un primo piano di indubbia importanza nel quadro panoramico del versante meridionale dei Colli Euganei: trattasi di una quinta verde, determinante per i lineamenti del dolce paesaggio collinare euganeo, visibile dalle varie strade, statali e provinciali, della zona. La località, situata al bordo del suggestivo complesso dei Colli Euganei, appare, assieme al laghetto che lo fiancheggia, di indubbio interesse estetico e meritevole di protezione sotto vari profili;

Decreta:

La località Lispida sita nel territorio del comune di Monselice ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a sud dalla strada statale della Costa-Santolini (Arquà P.-Rivella); fino al mappale n. 95 (compreso, fg. 1, sez. B, comune di Monselice e quindi, dai mappali numeri 87, 74, 9, 7, 107, 5, 3, 1 (tutti compresi) e quindi, a nord, dal canaletto costituente il confine di comune con Galzignano e quindi con Battaglia Terme fino al laghetto di Lispida (compreso), ed ancora dal confine di comune ed infine dalla linea ferroviaria « Bologna-Venezia », fino all'incrocio della medesima con la succitata strada della Costa-Santolini.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Monselice provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 agosto 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della seduta del giorno 18 *settembre* 1967

A seguito di convocazione, si è riunita, il giorno 18 settembre 1967, presso il Palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova.

(*Omissis*).

Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a procedere alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno: « Proposta di imposizione di vincolo paesaggistico sulla località Lispida (comune di Monselice) ».

(*Omissis*).

Delibera di proporre al Ministero della pubblica istruzione, l'apposizione del vincolo di protezione sulla località Lispida di Monselice e, più precisamente, sul territorio del comune di Monselice, che è delimitato come segue:

a sud dalla strada statale della Costa-Santolini (Arquà P.-Rivella), fino al mappale n. 95 (compreso), Fg. 1, Sez. B, comune di Monselice e quindi dai mappali numeri 87, 74, 9, 7, 107, 5, 3, 1 (tutti compresi) e quindi, a nord; dal canaletto costituente il confine di comune con Galzignano e quindi con Battaglia Terme fino al laghetto di Lispida (compreso), ed ancora dal confine di comune ed infine dalla linea ferroviaria « Bolzano-Venezia », fino all'incrocio della medesima con la succitata strada della Costa-Santolini.

(*Omissis*).

(9844)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1968.

Modifiche alla composizione del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 50, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1965-1969;

Considerato che, a seguito della nomina a consigliere della Corte dei conti, il dott. Fernando Ghiglia ha lasciato l'incarico di direttore generale del demanio marittimo e dei porti;

Considerato che, con ordine di servizio n. 6 in data 29 marzo 1968 alla direzione generale del demanio marittimo e dei porti è stato preposto il dott. Vito Dante Flore, già direttore generale del naviglio; che alla direzione generale del naviglio è stato preposto il dott. Raffaele Cusmai, già direttore generale della pesca marittima; che alla direzione generale della pesca marittima è stato preposto il direttore generale dott. Vincenzo Vitelli;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vito Dante Flore continua a far parte del Consiglio superiore della marina mercantile nella qualità di direttore generale del demanio marittimo e dei porti.

Il dott. Raffaele Cusmai continua a far parte del Consiglio superiore della marina mercantile nella qualità di direttore generale del naviglio.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Vitelli, direttore generale della pesca marittima, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1968
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 98

(9789)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1968.

Autorizzazione alla S.p.A. Gestione magazzini generali di Aosta ad istituire ed esercitare un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 18 ottobre 1967, con la quale la S.p.A. « Gestione magazzini generali di Aosta », con sede in Aosta, via Clavalitè, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Aosta, via Caduti del Lavoro, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 4243 del 15 novembre 1967, con la quale la competente giunta regionale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati alla predetta istanza e, in particolare, la relazione di perizia e le planimetrie — vistate dal competente ufficio del genio civile — concernenti i locali dell'istituendo magazzino generale;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. « Gestione magazzini generali di Aosta », con sede in Aosta, via Clavalitè, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere in Aosta, via Caduti del Lavoro.

Il complesso del suddetto magazzino generale — meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione di perizia di cui alle premesse del presente decreto — occupa una superficie di circa mq. 11.400 ed il fabbricato per il deposito delle merci è composto di tre piani, di cui due fuori terra, per un volume complessivo di circa mc. 23.600.

Le merci estere possono essere depositate nella cella frigorifera e nei locali siti al piano rialzato dello stabile, segnati in rosso e distinti nella relativa planimetria la prima con il n. 1 ed i secondi con i numeri 1 e 2.

L'amministrazione dovrà essere tenuta presso la sede del magazzino.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla giunta regionale con la deliberazione n. 3157 del 25 agosto 1967.

L'ammontare della cauzione che la S.p.A. « Gestione magazzini generali di Aosta » dovrà prestare, per l'esercizio del magazzino generale, è stabilito in L. 3.000.000 (tremilioni), salve successive determinazioni.

La Regione autonoma della Valle d'Aosta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
GIOIA

(9833)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1968.

Revoca, su rinuncia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche rilasciata alla officina farmaceutica della ditta S.r.l. Compagnia tecno-biochimica, sita in Busseto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2752 in data 5 aprile 1959, con il quale la società a r.l. Compagnia tecno-biochimica fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Busseto (Parma), piazza S. Maria, specialità medicinali chimiche regolarmente registrate;

Vista la comunicazione in data 3 settembre 1968 con la quale la ditta sopra indicata ha dichiarato di rinunciare definitivamente alla autorizzazione citata nella premessa;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta S.r.l. Compagnia tecno-biochimica, sita in Busseto (Parma), piazza S. Maria, concessa con il decreto ministeriale n. 2752 in data 5 aprile 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Parma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(9801)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, approvato con decreto ministeriale in data 27 giugno 1955 e modificato con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 10 novembre 1966 e 17 aprile 1967 nonchè dal presidente della ripetuta cassa in data 6 giugno 1968 e 16 luglio 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Savona

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Savona, istituita in Savona dalla benemerita Società economica, su proposta di mons. Agostino Maria De Mari, vescovo di Savona, e riconosciuta con rescritto 20 novembre 1840, è un ente morale autonomo, ha la sua sede legale e centrale in Savona ed è denominata «Cassa di risparmio di Savona».

Fa parte della Federazione delle casse di risparmio della Liguria e della Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza o di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 52.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale;
e) il direttore generale.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati:

n. 2 dall'amministrazione comunale di Savona;
n. 1 dalla prefettura di Savona;
n. 1 dall'amministrazione provinciale di Savona;
n. 1 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona;
n. 2 dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provvede entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia di Savona.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice pre-

sidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere - per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni - oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura stabilita dal consiglio con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione, per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale o dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie stesse e nell'ambito delle categorie medesime, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, e dei componenti delle eventuali commissioni consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle eventuali commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 600.000 o durata superiore ad anni cinque;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire cinque milioni;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti delle cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire cinque milioni;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quella di che allo art. 14 relativa alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano. Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggiore tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente. Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Titolo III

COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Titolo IV

PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le eventuali commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni e cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407, 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dalla prefettura di Savona e due dalla Federazione delle casse di risparmio della Liguria.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VI

DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, può intervenire alle riunioni delle eventuali commissioni consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle norme, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento, il direttore generale sarà sostituito dal vice direttore generale; qualora siano in carica due vice direttori generali, le funzioni del direttore generale, in caso di sua assenza o impedimento, verranno assunte dai vice direttori generali in ordine di anzianità di carica o, in caso di nomina contemporanea, in ordine di età, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento anche dei vice direttori generali, le funzioni del direttore generale verranno assunte, nell'ordine da un dirigente o da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo VII

PERSONALE

Art. 22.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo VIII

FILIALI

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

Titolo IX

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 25.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti delle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 per cento dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 30.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti - versamenti e prelevamenti - sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti. Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta allo anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 37.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo X

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 39.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) prestiti ai sensi della legge sui conti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3 per cento del patrimonio salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 39, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 per cento del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripertuto art. 39, potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *a*) dell'art. 39: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni e gestioni speciali di credito: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 39 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 per cento del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

h) la somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni alla asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Titolo XI

OPERAZIONI VARIE

Art. 49.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento attraverso il servizio dei propri sportelli di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 50.

La cassa può assumere, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

Titolo XII

BILANCIO

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9757)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1968.

Istituzione della sezione doganale di Carpi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942 e successive modificazioni riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale a Carpi (Modena).

Decreta:

Articolo unico

E' istituita la sezione doganale a Carpi (Modena), dipendente dalla dogana di Bologna.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite, dalla competente circoscrizione doganale, le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 5 ottobre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9830)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1968.

Aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari del personale di nazionalità italiana dipendente dall'ambasciata del Guatemala presso la Santa Sede.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dall'ambasciata del Guatemala presso la Santa Sede, tendente ad ottenere l'applicazione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente;

Considerata l'opportunità di applicare le misure dei contributi e degli assegni secondo la tabella *A*) allegata al testo unico citato con le modalità delle categorie professionali;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di nazionalità italiana dipendente dalla ambasciata del Guatemala presso la Santa Sede è applicata la tabella *A*), con le modalità delle categorie professionali, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9839)

DECRETO PREFETTIZIO 3 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1967, numero 54828, col quale il dott. Armando Busto venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la lettera in data 17 settembre 1968, n. 12123, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con cui si designa quale compontente del consiglio predetto il dott. Giorgio Pagani in sostituzione del dottor Armando Busto trasferito ad altra sede;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giorgio Pagani, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Armando Busto.

Novara, addì 3 ottobre 1968

Il prefetto: VILLA

(9769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi di terzo grado al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che dell'aliquota per l'anno 1967 risultano disponibili centoventidue diplomi di terzo grado al merito della redenzione sociale;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoelencate persone:

Calamari Sidio, assistente carcerario presso il consiglio di patronato di Genova;

Chiodo dott. Attilio, collaboratore del consiglio di patronato di Sanremo;

Filia Palmerio, maresciallo maggiore in servizio presso la casa penale di Firenze;

Pirazzoli Bruno, maresciallo maggiore in servizio presso le carceri giudiziarie di Firenze.

Roma, addì 25 settembre 1968

Il Ministro: GONELLA

(9793)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte dell'alveo del fiume Magra, in comune di Aulla.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 235, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte dell'alveo del fiume Magra, segnato nel catasto, sezione *A* del comune di Aulla (Massa), al foglio n. 9, mappale 1269 $^{1}/_{2}$ di mq. 11.520 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 agosto 1966 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9794)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio successivo, registro n. 28 Finanze, foglio n. 102, è stato respinto il ricorso straordinario proposto con atto in data 5 maggio 1967 dalla sig.ra Valeria Izzo nata Severini, già applicata nel ruolo del personale esecutivo addetto agli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, avverso il provvedimento con cui è stata dispensata dal servizio per infermità con effetto dal 9 maggio 1964, avendo fruito del periodo massimo di due anni e mezzo di aspettativa nel quinquennio.

(9829)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 385 è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla S.a.s. Termidoro e dal dott. Giampaolo Riboldi avverso il decreto ministeriale 30 aprile 1966, con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al giardino di proprietà Riboldi e Violani, sito nel comune di Paderno Dugnano (Milano).

(9798)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 386 è stato in parte accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Susegana avverso il decreto ministeriale 6 novembre 1965 con il quale è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ad una zona panoramica di quel comune, e, per l'effetto, viene liberata dal vincolo una parte di tale zona e precisamente quella compresa tra la strada comunale del Maglio, la strada comunale dei Pascoli, il tratto della Pontebbana dal ponte Priula al Barco e la Piavesella dal Barco al Maglio.

(9799)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Calvi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.338.232, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9899)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Sorano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.310.489, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(9900)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Collevecchio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.291.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9901)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Monteciccardo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.999.164, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9902)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.929.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9903)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.967.732, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(9904)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.106.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9905)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.601.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9906)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Piandimeleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.371.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9907)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.401.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(9908)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.750.915 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(9909)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ottanta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Esperanza », con sede in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 30 maggio 1964, repertorio 4354;

2) edilizia « Alba », con sede in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 30 maggio 1964, repertorio 4351;

3) edilizia « Aurora », con sede in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 30 maggio 1964, repertorio 4352;

4) edilizia fra liberi cittadini « C.E.F.L.C. », con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 25 ottobre 1954, repertorio 25980;

5) di produzione e lavoro « C.L.E.A. Cooperativa lavoratori edili affini », con sede in Catanzaro, costituita per rogito Fiorentino in data 17 marzo 1946, repertorio 7605;

6) edilizia « Dipendenti commissionaria FIAT Catanzaro », con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 5 febbraio 1951;

7) di consumo « Antonio Gramsci », con sede in Marina di Catanzaro, costituita per rogito Giordano in data 5 luglio 1944, repertorio 446;

8) « Agricola di produzione e lavoro Giacomo Matteotti », con sede in Marina di Catanzaro, costituita per rogito Giordano in data 24 settembre 1945, repertorio 837;

9) agricola « Società agricola industriale di Catanzaro Marina S.C.A.I. », con sede in Marina di Catanzaro, costituita per rogito Giordano in data 24 aprile 1946, repertorio 1035;

10) « Agricola di produzione e lavoro Ottobre Rosso », con sede in Villaggio Pontegrande di Catanzaro, costituita per rogito Fiorentino in data 31 dicembre 1944, repertorio 11323/7236;

11) edilizia « SILP Catanzaro 9° », con sede in Catanzaro, costituita per rogito Stanizzi in data 10 aprile 1964, repertorio 24888;

12) « Agricola di produzione e lavoro e di consumo La proletaria », con sede in San Giovanni di Albi (Catanzaro), costituita per rogito Cosco in data 16 dicembre 1945, repertorio 5707;

13) di consumo e agricola di produzione e lavoro Giampà Giuseppe, con sede in Amaroni (Catanzaro), costituita per rogito Cimino in data 15 gennaio 1946, repertorio 2080;

14) edilizia « Domus et Labor », con sede in Amaroni (Catanzaro), costituita per rogito Barbieri in data 8 febbraio 1962, repertorio 10883;

15) « Agricola di produzione e lavoro Libertà e lavoro », con sede in Andali (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 28 agosto 1946, repertorio 1916;

16) « Agricola di consumo Trieste », con sede in Arena (Catanzaro), costituita per rogito Nardo in data 6 giugno 1950, repertorio 73;

17) « Agricola di produzione e consumo Terra e libertà », con sede in Borgia (Catanzaro), costituita per rogito Barbieri in data 2 settembre 1945, repertorio 110;

18) di produzione e consumo « Il Progresso », con sede in Borgia (Catanzaro), costituita per rogito Barbieri in data 27 dicembre 1959, repertorio 7929;

19) per l'industria della pesca Napoli Antonio, con sede in Briatico (Catanzaro), costituita per rogito Corso in data 24 aprile 1946, repertorio 2324;

20) agricola di consumo e di lavoro Era Nuova, con sede in Caccuri (Catanzaro), costituita per rogito Belcastro in data 12 novembre 1944, repertorio 1350;

21) agricola di produzione e lavoro e di consumo « La Proletaria », con sede in Carlopoli (Catanzaro), costituita per rogito Cosco in data 30 agosto 1946, repertorio 5955;

22) « Agricola di produzione e lavoro e di consumo Italia », con sede in Castelsilano (Catanzaro), costituita per rogito Belcastro in data 10 marzo 1945, repertorio 1391;

23) mista « Silana », con sede in Castelsilano (Catanzaro), costituita per rogito Baldassarre in data 9 marzo 1960, repertorio 23280;

24) edilizia « S. Basilio », con sede in Cessaniti (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 18 giugno 1962, repertorio 44953;

25) edilizia « Labor et Domus », con sede in Cirò Marina (Catanzaro), costituita per rogito Belcastro in data 27 novembre 1956, repertorio 5229;

26) di produzione e consumo « L'Agricola Cristiana », con sede in Cirò Marina (Catanzaro), costituita per rogito Ferraro in data 26 marzo 1945, repertorio 4766;

27) « Agricola di produzione e lavoro La Proletaria », con sede in Cirò Marina (Catanzaro), costituita per rogito Fortunato in data 21 marzo 1945, repertorio 6686;

28) di produzione e lavoro e di consumo Italia Libera, con sede in Cropani (Catanzaro), costituita per rogito Scalfaro in data 28 marzo 1945, repertorio 2665;

29) « Agricola di lavoro, produzione e consumo Produzione e Vita », con sede in Cropani (Catanzaro), costituita per rogito Scalfaro in data 11 aprile 1945, repertorio 2672;

30) agricola « Alleanza agricola provinciale di Catanzaro », con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Le Pera in data 21 febbraio 1949, repertorio 2326;

31) edilizia « Alcmeone », con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 11 gennaio 1954, repertorio 22594;

32) « La Rinascita », con sede in Crocoli (Catanzaro), costituita per rogito Fortunato in data 12 ottobre 1946, repertorio 7171;

33) « Agricola e di consumo La Proletaria di Melicuccà di Dinami », con sede in Melicuccà di Dinami (Catanzaro), costituita per rogito Ferraro in data 1° novembre 1945, repertorio 6053;

34) di produzione e lavoro « Carlo Marx », con sede in Feroleto Antico (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 27 settembre 1946, repertorio 4414;

35) « Agricola di produzione, lavoro e consumo Giacomo Matteotti », con sede in Fossato Serralta frazione Savuci (Catanzaro), costituita per rogito Cosco in data 22 dicembre 1946, repertorio 6086;

36) edilizia « Madonna di Porto », con sede in Gimigliano (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 8 dicembre 1950, repertorio 2932;

37) edilizia « Madonna delle Grazie », con sede in Gimigliano (Catanzaro), costituita per rogito Bisantis in data 31 gennaio 1954, repertorio 3511;

38) agricola « San Rocco », con sede in Girifalco (Catanzaro), costituita per rogito Barbieri in data 9 gennaio 1956, repertorio 5174;

39) di produzione e lavoro « La Cattolica Calabrese », con sede in Guardavalle (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 4 novembre 1953, repertorio 8829;

40) di lavoro « Assilia », con sede in Guardavalle (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 24 maggio 1953, repertorio 7928;

41) agricola di produzione, lavoro e consumo « Libertas », con sede in Uria di Magisano (Catanzaro), costituita per rogito Le Pera in data 18 settembre 1945, repertorio 86;

42) « Agricola e consumo La Terra Madre », con sede in Mercedusa (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 14 gennaio 1946, repertorio 1808;

43) agricola « Centro di distribuzione latte e derivati », con sede in Nicastro (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 10 marzo 1965, repertorio 41977;

44) agricola « Coltivatori Diretti », con sede in Comerconi di Nicotera (Catanzaro), costituita per rogito Corso in data 21 aprile 1951, repertorio 6585;

45) agricola « La Proletaria di Pallagorio », con sede in Pallagorio (Catanzaro), costituita per rogito Ferraro in data 29 agosto 1944, repertorio 4680;

46) edilizia « Elmetto », con sede in Pentone (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 14 maggio 1950, repertorio 6138;

47) di consumo « Libertas », con sede in Pentone (Catanzaro), costituita per rogito Cosco in data 26 dicembre 1944;

48) agricola di produzione e lavoro « La Sociale », con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), costituita per rogito Caruso in data 10 giugno 1945, repertorio 192;

49) di produzione e lavoro « La Rinascita », con sede in Petilia Policastrò (Catanzaro), costituita per rogito Caruso in data 5 gennaio 1953, repertorio 3310;

50) agricola « Barco-Vote-Leucic », con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), costituita per rogito Naschi in data 31 maggio 1964, repertorio 6778;

51) unione cooperativa di consumo L'Operaria di Petronà, con sede in Petronà (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 27 dicembre 1944, repertorio 1601/1333;

52) di produzione e lavoro « Pescivendoli S. Pietro », con sede in Pizzo (Catanzaro), costituita per rogito Accorinti in data 4 marzo 1962, repertorio 2819;

53) agricola di produzione e lavoro « Vittoria », con sede in Roccabernarda (Catanzaro), costituita per rogito Joele in data 15 luglio 1945, repertorio 15143;

54) edilizia « Audax », con sede in Sambiase (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 21 marzo 1964, repertorio 36004;

55) agricola di produzione e lavoro « La Popolare », con sede in S. Mango D'Aquino (Catanzaro), costituita per rogito Ventura in data 28 aprile 1946, repertorio 2466;

56) agricola di produzione e lavoro « Cooperativa del Popolo », con sede in S. Mango D'Aquino (Catanzaro), costituita per rogito Ventura in data 20 gennaio 1947, repertorio 3616;

57) agricola « La Fiamma », con sede in S. Pietro Maida (Catanzaro), costituita per rogito Panzarella in data 13 ottobre 1946, repertorio 3257;

58) agricola « Communitas », con sede in S. Pietro Maida (Catanzaro), costituita per rogito Panzarella in data 17 ottobre 1946, repertorio 3258;

59) di consumo « Aurora», con sede in Altilia di S. Severina (Catanzaro), costituita per rogito Joele in data 22 luglio 1944, repertorio 14761;

60) agricola « Lavoro e Libertà », con sede in Savelli (Catanzaro), costituita per rogito Belcastro in data 14 agosto 1944, repertorio 1336;

61) edilizia « Savellese costruzioni edili », con sede in Savelli (Catanzaro), costituita per rogito Castellani in data 12 settembre 1964, repertorio 122;

62) di produzione e lavoro « Bandiera Rossa », con sede in Sellia Marina (Catanzaro), costituita per rogito Fiorentino in data 14 gennaio 1945, repertorio 11335/7246;

63) agricola « Pane e Lavoro », con sede in Sellia Marina (Catanzaro), costituita per rogito Giordano in data 25 maggio 1947, repertorio 1644;

64) edilizia « La Montanina », con sede in Serra San Bruno (Catanzaro), costituita per rogito Girolami in data 19 agosto 1958, repertorio 2379;

65) « Agricola di produzione e consumo La Lega Contadini », con sede in Sersale (Catanzaro), costituita per rogito Scalfaro in data 11 novembre 1946, repertorio 3075;

66) di produzione e lavoro « La Rinascita Calabrese », con sede in Sersale (Catanzaro), costituita per rogito Scalfaro in data 29 gennaio 1950, repertorio 4171;

67) agricola di consumo « La Proletaria », con sede in Sersale (Catanzaro), costituita per rogito Scalfaro in data 26 gennaio 1945, repertorio 2626;

68) « Agricola Settingianese », con sede in Settingiano (Catanzaro), costituita per rogito De Francesco in data 9 maggio 1959, repertorio 6345;

69) agricola « Italia Agricola », con sede in Settingiano (Catanzaro), costituita per rogito Le Pera in data 11 giugno 1950, repertorio 4631;

70) edilizia « Trieste Italianissima », con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Callelli in data 27 marzo 1955, repertorio 11667;

71) di produzione e lavoro « La Proletaria », con sede in Taverna (Catanzaro), costituita per rogito Cosco in data 16 ottobre 1945, repertorio 5652;

72) agricola « L'Agricola Indipendente », con sede in Taverna (Catanzaro), costituita per rogito Cosco in data 19 marzo 1950, repertorio 7745;

73) di produzione e lavoro « L'Edile Indipendente », con sede in Taverna (Catanzaro), costituita per rogito Cosco in data 12 marzo 1950, repertorio 7730;

74) di produzione e lavoro « La Tiriolese », con sede in Tiriolo (Catanzaro), costituita per rogito Bisantis in data 15 gennaio 1959, repertorio 16902;

75) agricola di consumo « Patria-Pace-Lavoro », con sede in Tiriolo (Catanzaro), costituita per rogito Giordano in data 13 gennaio 1947, repertorio 1374;

76) edilizia « Rinascita e Ricostruzione », con sede in Tiriolo (Catanzaro), costituita per rogito Le Pera in data 18 agosto 1946, repertorio 248;

77) agricola di produzione, lavoro e consumo « Giosuè Bruno », con sede in Tiriolo (Catanzaro), costituita per rogito Cimino in data 11 febbraio 1947, repertorio 2721;

78) di produzione e lavoro « Labor », con sede in Tropea (Catanzaro), costituita per rogito Corso in data 30 maggio 1955, repertorio 9953;

79) agricola « La Proletaria », con sede in Verzino (Catanzaro), costituita per rogito Ferraro in data 3 settembre 1944, repertorio 4682;

80) di consumo « Alessandro Manzoni », con sede in Zungri (Catanzaro), costituita per rogito Cosco in data 26 novembre 1945, repertorio 2096.

(9838)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 21 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,50	623,55	623,59	623,59	623,525	623,50	623,59	623,59	623,50	623,55
$ Can.	581,15	581,15	581,50	581,20	580,60	581,10	581,25	581,20	581,15	581,20
Fr. Sv.	145,17	145,18	145,21	145,185	145,14	145,18	145,19	145,185	145,17	145,16
Kr. D.	83,06	83,08	83,10	83,08	82,95	83,06	83,07	83,08	83,06	83,06
Kr. N.	87,29	87,30	87,32	87,305	87,30	87,29	87,32	87,305	87,29	87,29
Kr. Sv.	120,52	120,52	120,60	120,575	120,40	120,52	120,395	120,575	120,52	120,52
Fol.	171,14	171,27	171,35	171,225	171 —	171,15	171,25	171,225	171,14	171,20
Fr. B.	12,37	12,382	12,38	12,3805	12,385	12,37	12,3840	12,3805	12,37	12,38
Franco francese	125,36	125,38	125,39	125,38	125,30	125,35	125,39	125,38	125,36	125,36
Lst.	1489,87	1490,45	1490,50	1490,50	1490,50	1489,87	1490,40	1490,50	1489,87	1490,40
Dm. occ.	156,47	156,49	156,53	156,48	156,45	156,48	156,48	156,48	156,47	156,48
Scell. Austr.	24,13	24,14	24,1450	24,1425	24 —	24,13	24,1449	24,1425	24,18	24,13
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,74	21,70	21,75	21,75	21,74	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,95	8,947	8,85	8,94	8,9475	8,947	8,94	8,94

Media dei titoli del 21 ottobre 1968

Rendita 5 % 1935	109,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,125
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1968

1 Dollaro USA	623,59
1 Dollaro canadese	581,225
1 Franco svizzero	145,187
1 Corona danese	83,075
1 Corona norvegese	87,312
1 Corona svedese	120,585
1 Fiorino olandese	171,237
1 Franco belga	12,382
1 Franco francese	125,385
1 Lira sterlina	1490,45
1 Marco germanico	156,48
1 Scellino austriaco	24,143
1 Escudo Port.	21,745
1 Peseta Sp.	8,947

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Gandellino (Bergamo) e della Cassa rurale ed artigiana di Villa d'Ogna, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo) nella Cassa rurale ed artigiana « Valle Seriana » di Gandellino e Villa d'Ogna (Bergamo), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gandellino, ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari delle due prime aziende in Gandellino e Vigna d'Ogna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Gandellino (Bergamo), e della Cassa rurale ed artigiana di Villa d'Ogna, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo), adottate da entrambe in data 28 maggio 1967 ed in data 28 aprile 1968, relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1. — Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Gandellino (Bergamo) e della Cassa rurale ed artigiana di Villa d'Ogna, società cooperativa a responsabilità illimitata (Bergamo) in una unica azienda di credito, che assumerà la denominazione di Cassa rurale ed artigiana « Valle Seriana » di Gandellino e Villa d'Ogna (Bergamo), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gandellino.

2. — La Cassa rurale ed artigiana « Valle Seriana » di Gandellino e Villa d'Ogna (Bergamo), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gandellino, è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino, in Gandellino e della Cassa rurale ed artigiana di Villa d'Ogna, in Villa d'Ogna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1968

Il Governatore: CARLI

(9755)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di addestramento indetti dal Consiglio nazionale delle ricerche

Si informa che nel Bollettino ufficiale del C.N.R., anno III, parte III, n. 21 del 23 settembre 1968, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a sette borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al Comitato Nazionale per le Ricerche Tecnologiche.

Bando di concorso a quattro borse di addestramento alla ricerca per laureati nel campo delle discipline afferenti al Comitato Nazionale per le Ricerche Tecnologiche.

Bando di concorso a settantacinque borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato Nazionale per le Ricerche Tecnologiche, da usufruirsi presso laboratori specializzati di industrie italiane.

Bando di concorso a quattro borse di addestramento alla ricerca per laureati, da usufruirsi presso la cattedra di controlli automatici dell'Istituto di elettrotecnica dell'Università di Roma, per frequentare il corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici.

Bando di concorso a ventinove borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato Nazionale per le Scienze Biologiche e Mediche.

Bando di concorso a dieci borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al Comitato Nazionale per le Scienze Biologiche e Mediche.

Bando di concorso a quindici borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato Nazionale per le Scienze Fisiche.

(9934)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di capo tecnico industriale tessile aggiunto in prova nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di capo tecnico industriale tessile aggiunto in prova nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Centro studi penitenziari di via Giulia n. 52, nei giorni 12 e 13 novembre 1968, alle ore 8.

(9945)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte della sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 402579, a parziale modifica di quanto fissato con il precedente decreto ministeriale 26 luglio u. s. n. 405590, avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso la scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia, n. 24, nei giorni 19 e 20 novembre 1968, con inizio alle ore 8,15 di ciascun giorno.

(10304)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1967, registro n. 106 Difesa, foglio n. 339, con il quale è stato indetto un concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1967, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Loretelli Pietro, generale di divisione CC. s.p.e.

Membri:

Mazzotta Bruno, maestro insegnante di conservatorio di musica;

Bettinelli Bruno, maestro insegnante di conservatorio di musica;

Caso Pellegrino, maestro diplomato in composizione e strumentazione banda.

Milella Donato, maestro diplomato in composizione, direzione d'orchestra e strumentazione banda.

Segretario:

Pitti dott. Giuseppe, consigliere 1ª classe.

Membro supplente:

Sollima Eliodoro, maestro insegnante di conservatorio di musica.

Art. 2.

Ai componenti la commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro aspettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1968
Registro n. 24, foglio n. 148

(9828)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della commissione esaminatrice dei concorsi per titoli, integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a quindici posti di inserviente in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e a quaranta posti di inserviente in prova presso i provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1968, registro n. 14, foglio numero 96, con il quale è stato indetto un concorso per titoli,

integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di 15 inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 15 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1968, registro n. 15, foglio n. 341, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di 40 inservienti in prova nei provveditorati agli studi;

Decreta:

La commissione esaminatrice dei concorsi per l'assunzione di inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, citati nelle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Aiello dott. Antonio, ispettore generale, presidente;
Melendez dott. Athos, direttore di divisione;
De Prospero dott. Alfonso, direttore di divisione;
Rocco dott. Tecla, direttore di divisione;
Giovansanti dott. Mirella, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario sono affidate alla dott.ssa Volpi Marcella nata Varni, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva è accertata in lire 2.000.000 (duemilioni) graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1968

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1968
Registro n. 68, *foglio n.* 295

(9843)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 19445 del 14 luglio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1965 nei comuni di Agerola, Boscoreale e Resina;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 28900 dell'8 settembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1965:

1. Campanile Eugenio . . . punti 288,42 su 360
2. Montillo Francesco . . . . » 246,72 »
3. Solimeno Gennaro . . . . » 246,15 »
4. Mezzaccora Giuseppe . . . » 232,71 »
5. De Rosa Laderchi Antonio . . . » 228,95 »
6. Raele Salvatore » 210.00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 3 ottobre 1968

Il medico provinciale: CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 28223 del 3 ottobre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1965;

Visto l'ordine di preferenze delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e quello di graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Campanile Eugenio nato a Napoli il 7 gennaio 1927, risultato al primo posto nella graduatoria degli idonei del concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Resina. Il suddetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta, in via di esperimento, per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 3 ottobre 1968

Il medico provinciale: CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 28223 del 3 ottobre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1965;

Visto l'ordine di preferenze delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e quello di graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Montillo Francesco nato ad Agerola l'11 febbraio 1934, risultato al secondo posto nella graduatoria degli idonei del concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Agerola. Il suddetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta, in via di esperimento, per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 3 ottobre 1968

Il medico provinciale: CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 28223 del 3 ottobre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1965;

Visto l'ordine di preferenze delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e quello di graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 novembre 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Solimeno Gennaro nato a Boscotrecase il 25 aprile 1921, risultato al terzo posto nella graduatoria degli idonei del concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Boscoreale. Il suddetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta, in via di esperimento, per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 3 ottobre 1968

Il medico provinciale: CANALIS

(9756)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio dereto n. 3544 in data 18 giugno 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1437 in data 28 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio) e Pareto hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921 n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Manfredi Bruno: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (consorzio);

2) Bono Ireo: Pareto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 5 ottobre 1968

(9702) *Il medico provinciale:* SIRCANA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1676 del 20 aprile 1966, con il quale fu bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1965;

Visto il successivo decreto n. 2801 del 14 luglio 1966, con il quale si è provveduto alla parziale modifica del precedente;

Visto il decreto n. 1886 del 5 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il decreto n. 1887 del 5 giugno 1968, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il vincitore della condotta del comune di Torricella del Pizzo dott. Fornari Riccardo ha rinunciato alla nomina e che i candidati dott. Regina Luigi e Poli Giovanni, che lo seguono nella graduatoria all'uopo interpellati, hanno anche essi rinunciato alla nomina medesima;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede al candidato che segue in graduatoria, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Considerato che il dott. Tonelli Gianfranco, debitamente interpellato ha dichiarato di accettare la condotta del comune di Torricella del Pizzo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Tonelli Gianfranco è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Torricella del Pizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Cremona, addì 3 ottobre 1968

(9772) *Il medico provinciale:* BORROMEI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.